

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 202/04

R.G. 202/04

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Trento

il dott. Michele Maria Benini, **quale giudice del lavoro**, ha pronunciato la seguente

Oggetto:
pensione di
invalidità e
art. 700 c.p.c.

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di **previdenza e assistenza obbligatorie** promossa con domanda depositata in data 11/05/2004

d a

FAYDY MOHAMED

rappresentato e difeso dall'avv. Svetlana Turella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Giampietro in Trento, Via Vannetti n. 41, giusta delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra e Viviana Biasetti del Servizio Legale per gli Affari Contenziosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima con Sede presso la Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante n. 15, giusta delega a margine della comparsa di costituzione.



CONVENUTO

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 11.05.2004, Faydy Mohamed adiva il Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro, lamentando che a far tempo dal 1.4.2002 gli era stata sospesa l'erogazione della pensione per invalidi civili assoluti, l'indennità di accompagnamento e l'assegno integrativo a favore degli invalidi civili assoluti per il fatto di essere privo della carta di soggiorno.

Il ricorrente sosteneva che l'art. 4 della L.P. 7/1998, che aveva recepito in ambito provinciale l'art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000 e al quale l'APAPI si era richiamata per sospendere l'erogazione di dette provvidenze, si poneva in evidente contrasto con gli artt. 6 e 8 della Convenzione OIL n. 97/1949 e con l'art. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975 che sancivano il diritto dello straniero a vedersi garantito un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini. Detto principio era stato disatteso dalla normativa sia provinciale sia statale. Chiedeva pertanto che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dalla L.P. n. 1/2002 e dell'art. 80 comma 19 legge nazionale n. 388/2000 per violazione degli artt. 2,3,10 comma 2, 32 e 38 Cost.

Nel merito chiedeva che fosse ordinato il ripristino della pensione di invalidità e degli arretrati a far data dal 1.4.2002.

Ex art. 700 C.P.C. Faydy Mohamed chiedeva che nelle more del giudizio ordinario fosse intimato alla Provincia autonoma di Trento di corrispondere la pensione di invalidità illegittimamente sospesa.

Con memoria di data 24.5.2004 la Provincia autonoma di Trento si costituiva nel procedimento d'urgenza.

e



Con ordinanza di data 26.5.2004 il ricorso ex art. 700 c.p.c. era respinto per difetto del requisito del "periculum in mora".

Con memoria di data 25.6.2004 la Provincia autonoma di Trento si costituiva anche nel giudizio di merito. Eccepiva innanzitutto l'improcedibilità del ricorso previdenziale per il fatto che la domanda non era stata preceduta né dal tentativo di composizione della lite né dal ricorso amministrativo previsto dall'art. 29 della L.P. n. 7/1998. Nel merito evidenziava che l'APAPI aveva agito nel totale rispetto sia della normativa statale (art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000), sia di quella provinciale (art. 87 della L.P. 1/2002 che aveva modificato la L.P. n. 7/1998) che aveva dato attuazione alla normativa statale in forza dell'art. 4 del DPR n. 469/1975. Per di più, a parte il fatto che le norme provinciali avevano recepito quelle emanate a livello statale ben un anno dopo, con la conseguenza che nella provincia di Trento gli stranieri invalidi in possesso del solo permesso di soggiorno avevano percepito la pensione di invalidità per un anno in più rispetto agli stranieri soggiornanti nel resto del territorio nazionale, Faydy in forza dell'art. 87 comma 11 della L.P. n. 1/2002 aveva continuato a beneficiare della pensione di invalidità fino alla scadenza del permesso di soggiorno.

Con provvedimento di data 14.7.2004 era rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso.

All'udienza del 10.9.2004 era sentito il teste indicato dal ricorrente.

In vista dell'udienza di discussione le parti depositavano memorie illustrative autorizzate.

All'udienza di discussione le parti così rispettivamente concludevano:



Per parte ricorrente:

“Ciò esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso ricorre al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trento affinché, visti gli artt. 414 e segg. c.p.c., fissi l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. e accolga le seguenti conclusioni:

- in via cautelare intimare alla Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa (APAPI) di tornare a corrispondere immediatamente al ricorrente la pensione di invalidità;
- in via preliminare di merito sollevare questione di legittimità costituzionale della legge L.P. n. 7/1998 art. 4 comma 3 come modificato dalla L.P. n. 1/2002 e della legge nazionale L. 23/12/2000 n. 388 art. 80 comma 19 per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 32, 38 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno perché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di invalidità. Tale questione appare senza dubbio rilevante per la controversia di cui è causa, dal momento che l’eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma permetterebbe al ricorrente di tornare a percepire la pensione di invalidità e appare non manifestamente infondata per i motivi tutti sopra esposti;
- nel merito: accertare l’illegittimità del provvedimento di sospensione della pensione di invalidità emesso dall’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa (APAPI) e ordinare il ripristino della pensione stessa e degli arretrati a far data dal 1° aprile 2002 oltre gli interessi legali e il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'e'.

- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Per parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito:

- preliminarmente, dichiarare irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente;

- nel merito, accertare la legittimità del provvedimento di sospensione della pensione di invalidità emanato dall’A.P.A.P.I., e quindi dichiarare infondata la domanda del ricorrente, respingendola integralmente.

Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge”.

Motivi della decisione

1.- La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di cui infra.

2.- L’art. 80 comma 19 della legge 23.12.2000 n. 388 stabilisce che “ai sensi dell’art. 41 del D.Leg.vo n. 286 del 1998, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”.

A sua volta l’art. 4 comma 3 della L.P. 15.6.1998 n. 7 (nel testo “novellato” dall’art. 87 della L.P. 19.2.2002 n. 1) prevede che “le prestazioni di cui all’art. 3 sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 ... agli stranieri considerati dal D.Leg.vo n. 286 del 1998 ... titolari della carta di soggiorno e ai loro figli minori”.

3.- Il ricorrente chiede che sia sollevata questione di illegittimità



costituzionale dell'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dalla L.P. n. 1/2002 e dell'art. 80 comma 19 legge nazionale n. 388/2000 per violazione degli artt. 2,3,10 comma 2, 32 e 38 Cost.

La PAT nega che sia rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale "ex adverso" dedotta, da un lato per il fatto che la normativa in esame è venuta in contro ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica, dall'altro lato per il fatto che detta normativa ha mantenuto l'equiparazione, rispetto ai cittadini italiani, dei soli stranieri in possesso della carta di soggiorno a dimostrazione della permanenza stabile nel territorio dello Stato. Sottolinea inoltre la PAT che, nonostante il venir meno della pensione di invalidità, sono rimaste in vigore le prestazioni di carattere sanitario che, con riferimento al ricorrente, sono in esenzione dal ticket perché relative ad invalido totale; inoltre, a favore degli stranieri residenti in un comune della provincia di Trento che si trovino in stato di bisogno, l'art. 24 della L.P. n. 14/1991 prevede tutta una serie di interventi di sostegno onde far fronte alle esigenze minime vitali.

4.- Il quadro normativo delineato dalle parti non è tuttavia completo.

Nessuna delle due parti ha infatti considerato che la questione della sicurezza sociale è stata affrontata a livello comunitario in molteplici provvedimenti.

La presente controversia può essere risolta facendo riferimento proprio a detta normativa comunitaria.

Per quanto riguarda la questione che viene in considerazione in questa causa, occorre richiamare innanzitutto il regolamento CE n. 1408/71, cui ha fatto seguito il regolamento di attuazione CE n. 574/72.

Il regolamento n. 1408/71 è relativo all'applicazione ai lavoratori dei regimi di sicurezza sociale e costituisce lo strumento fondamentale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Trova applicazione, quanto ai soggetti destinatari, ai lavoratori (salariati e non) che siano cittadini di uno Stato membro e che siano soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e, quanto agli ambiti di intervento, ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia, di invalidità (ivi comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno), di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, la disoccupazione; l'ambito di applicazione riguarda quindi i regimi di sicurezza sociale, generali e speciali, contributivi e non contributivi.

L'art. 4 comma 4 prevede che rimanga esclusa dall'applicabilità del regolamento l'assistenza sociale. La pensione di invalidità di cui si discute in causa non può tuttavia farsi rientrare nella nozione di assistenza sociale che, conformemente all'orientamento più volte espresso dalla Corte di giustizia europea, riguarda quelle prestazioni in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale di applicazione, mentre rientrano nella nozione di sicurezza sociale quelle prestazioni per le quali manchi ogni discrezione nel modo in cui sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridica definita.

Principio fondamentale dettato dal regolamento CE n. 1408/71 è quello della parità di trattamento, in forza del quale le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse

condizioni dei cittadini di tale Stato.

Il regolamento CE n. 1408/71 ed il regolamento CE n. 574/72 si applicavano soltanto a determinati cittadini di paesi terzi.

La disciplina comunitaria dettata da questi regolamenti in materia di sicurezza sociale è stata estesa di recente a tutti i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti con il regolamento CE n. 859/2003 del 14.5.2003 (pubblicato in GUCE n. 124/2003). Detto regolamento ha disposto per l'appunto l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sociale a condizione che l'interessato sia già in una situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro.

Come dispone il punto 11 delle premesse, la legalità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione del regolamento.

L'art. 1 del regolamento CE n. 859/2003 estende il regolamento CE 1408/71 ed il regolamento CE n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi, "purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro"; peraltro, come prevede l'art. 2 comma 1, limitatamente al periodo successivo al 1.6.2003. Si è voluto in tal modo garantire, sia pur entro detto limite temporale, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e assicurare loro diritti ed obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'U.E.

5.- Non è in contestazione tra le parti che, a far tempo dal 1.4.2002, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI) ha sospeso a Faydy Mohamed l'erogazione dei benefici pensionistici, richiamandosi al fatto che possono usufruire delle provvidenze in favore degli invalidi civili soltanto gli stranieri titolari della carta di soggiorno, non



invece coloro che, come il ricorrente, sono titolari di permesso di soggiorno ma non possono ottenere il rilascio della carta di soggiorno.

Non è in contestazione tra le parti il fatto che a Faydy Mohamed il rilascio della carta di soggiorno è impedito dai precedenti penali a suo carico, ossia dalla sentenza di condanna diventata irrevocabile in data 24.5.1996 per il reato di tentato furto aggravato e dalla sentenza di condanna per lesioni personali emessa dal Tribunale di Trento in data 26.9.2001. L'art. 9 del T.U. in materia di immigrazione (D.Leg.vo n. 286/1998) consente infatti allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni (rectius: da almeno 6 anni in forza dell'art.9 della legge n. 189/2002) di richiedere a determinate condizioni il rilascio della carta di soggiorno, che però, come è stato deciso nel caso di specie con il decreto emesso dal Questore di Trento in data 15.9.2003, è precluso in quelle ipotesi in cui, nei confronti dello straniero, sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui a l'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente a i delitti non colposi, di cui all'art. 381 c.p.p. o sia stata pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che vi sia stata riabilitazione.

Non è da ultimo in contestazione che Faydy Mohamed è in possesso del permesso di soggiorno dal 28.5.1990 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) e che si trova in uno stato di invalidità con totale inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua (la circostanza è affermata a pag. 9 della memoria di costituzione della PAT dd. 25.6.2004).

6.- Il regolamento CE n. 859/2003, come si è detto, estende le disposizioni dei regolamenti CE n. 1408/71 e n. 574/72 alla condizione che il cittadino del paese terzo sia legalmente soggiornante nel territorio di uno Stato



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'e'.

membro. Il regolamento in esame non prevede in alcun modo che lo straniero sia stabilmente residente nel territorio dello Stato, né prescrive che debba essere in possesso di un titolo di soggiorno che gli consenta di permanere in via definitiva nel territorio di uno Stato membro.

Non può negarsi che Faydy, in possesso da parecchi anni del permesso di soggiorno, sia in una situazione di soggiorno legale e sia quindi, per tale sua situazione, nella condizione di legge per poter usufruire del beneficio della pensione di invalidità.

7.- E' superfluo richiamare i principi in forza dei quali i regolamenti comunitari, quali sono quelli anzi richiamati, hanno efficacia diretta negli Stati membri conformemente alle norme del trattato che ha istituito la Comunità europea. Il Giudice nazionale è quindi tenuto a disapplicare la normativa interna che collida con detta fonte comunitaria, di immediata applicazione, senza necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale.

Nella presente controversia devono essere quindi disapplicati per quanto di ragione l'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dalla L.P. n. 1/2002 e l'art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000 per contrasto con il regolamento CE n. 859/2003.

Come si è detto, il regolamento n. 859/2003 prevede, all'art. 2 comma 1, che i diritti nascenti dal regolamento non possano retroagire ad un periodo anteriore al 1.6.2003. Il successivo comma 2 stabilisce che ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere da tale data.

La PAT deve essere quindi condannata a ripristinare la pensione di invalidità e a pagare gli arretrati a far tempo dal 1.6.2003.

8.- Quanto alla misura in cui devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, deve essere fatta applicazione della regola della non cumulabilità introdotta dall'art. 16 sesto comma della legge 30.12.1991 n. 412. Era già prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'orientamento secondo cui dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo con la conseguenza che ogni rateo della prestazione è soggetto alla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Quindi nei confronti dei ratei maturati dopo il 30.12.1991 deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 412/1991, secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito (in tal senso già Cass. 8.9.1995 n. 9498). E ciò in forza della mutata natura dei crediti previdenziali, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 12.4.1991 n. 156 avevano assunto il regime giuridico dettato dall'art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro (salvo che per l'individuazione del momento di inizio del ritardo nell'adempimento) (Cass. 1.9.1995 n. 9243). L'orientamento espresso da questa giurisprudenza di legittimità ha trovato (definitiva) consacrazione nella sentenza resa a SS.UU. di data 26.6.1996 n. 5895, la quale ha peraltro individuato il



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

“discrimen” temporale nella data del 1.1.1992.

9.- Per il periodo pregresso, e quindi per l’arco di tempo intercorrente dal 1.4.2002, ossia da quando a Faydy è stata sospesa l’erogazione della provvidenza economica, al 1.6.2003 la domanda non può trovare invece accoglimento.

Si tenga infatti presente che, nella provincia di Trento, nei confronti delle persone che si trovano in stato di bisogno ossia, come nel caso di Faydy, si trovano nell’incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni, l’art. 24 della L.P. n. 14/1991 prevede tutta una serie di interventi di aiuto e di sostegno (c.d. minimo vitale), tra cui interventi di assistenza economica al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni sia fondamentali che specifici che comprendono: 1) sussidi economici mensili a fronte dell’insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali; 2) interventi “una tantum” per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare; 3) sussidi economici mensili per l’assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua.

Nonostante quindi in quell’arco di tempo sia venuta meno la pensione di invalidità, Faydy era comunque in grado di provvedere ai suoi bisogni minimi.

Viene a cadere quindi l’assunto, sulla cui base il ricorrente ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, per cui a seguito della sospensione della pensione di invalidità sarebbe rimasto privo dei mezzi adeguati con i quali far fronte alle sue esigenze di vita. A tale conclusione occorre arrivare ove si tenga conto per di più delle prestazioni di assistenza sanitaria, di cui

Faydy può fruire in esenzione totale dal ticket in quanto relative ad invalido totale e ove si tenga conto altresì dei redditi percepiti dalla convivente Maggioni Marisa (titolare di pensione sociale e beneficiaria di un "minimo vitale").

10.- Per il fatto che la domanda è stata accolta in forza di considerazioni difformi da quelle fatte valere dal ricorrente, il quale per di più è rimasto soccombente nel procedimento ex art. 700 c.p.c., si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento in composizione monocratica quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti,

disapplicati per quanto di ragione l'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dall'art. 87 della L.P. n. 1/2002 e l'art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) per contrasto con il regolamento CE n. 859/2003;

condanna la Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Faydy Mohamed a far tempo dal 1.6.2003 la pensione di invalidità, maggiorati i relativi ratei degli interessi legali fino al saldo e del maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi;

rigetta nel resto il ricorso;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trento, il 29 ottobre 2004